SOGGETTO INTERESSATO	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SERVIZIO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA	UFFICIO COMPETENTE	MODALITA' CON CUI OTTENERE INFORMAZIONI	TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	MODALITA' PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI EVENTUALMENTE NECESSARI	TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO	STRUMENTI DI TUTELA	ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA ISTANZA ED EVENTUALE MODULISTICA	UFFICIO A CUI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI	CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CUI PUO' ESSERE INVIATA L'ISTANZA	Note
Fondi pensione negoziali istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da a) a g) e comma 2 del decreto n. 252 del 2005, nelle forme di cui all'art. 4, comma 1 (ossia come soggetti giuridici di natura associativa ai sensi dell'art. 36 c.c. o come soggetti dotati di personalità giuridica)	Autorizzazione all'esercizio dell'attività per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005	Art. 4, comma 3 e art. 19, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 252 del 2005 Deliberazione COVIP del 15 luglio 2010, modificata ed integrata con deliberazione del 7 maggio 2014 ("Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all'attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio", di seguito "Regolamento COVIP del 15 luglio 2010") Titolo I, Capo I, Sezione I, artt. 2, 3, 4, 5	Servizio Vigilanza Fondi pensione [1] servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Negoziali servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.1	Entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010.		Direttore Centrale preposto all'Area Vigilanza enrico.mattioni@covip.it (+39) 06.69506.1	Ricorso al T.A.R. del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti della COVIP. Istanza al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990.	Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel "Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all'attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio", di seguito "Regolamento COVIP del 15 luglio 2010", pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Negoziali	protocollo@pec.covip.it	[1] L'articolazione del Servizio e le competenze dello stesso sono riportate sul sito internet della COVIP (https://www.covip.it/?page_id=8743)
	Approvazione delle modifiche statutarie per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005	Art. 4, comma 3 e art. 19, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 252 del 2005 Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo I, Capo I, Sezione II, artt. 6, 7	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Negoziali servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.2	Entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, anche nella forma del silenzio-assenso, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010.			Ricorso al T.A.R. del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti della COVIP.	Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Negoziali	protocollo@pec.covip.it	
	Comunicazione alla COVIP delle modifiche statutarie per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 Nota: nel caso in cui le modifiche statutarie riguardino le fattispecie di cui all'art. 8, comma 1, del Regolamento COVIP del 15 luglio 2020 è sufficiente presentare una comunicazione alla COVIP.	Art. 4, comma 3 e art. 19, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 252 del 2005 Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo I, Capo I, Sezione II, artt. 8, 9	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Negoziali servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.3	Non vi è un termine di conclusione del procedimento, poiché in questo caso la COVIP non è tenuta ad emanare un provvedimento amministrativo a seguito del ricevimento della comunicazione.				Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Negoziali	protocollo@pec.covip.it	
Fondi pensione negoziali, istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g), nelle forme di cui all'art. 4, comma 2 (si tratta dei fondi pensione costituiti dagli enti di previdenza dei liberi professionisti attraverso la formazione di un patrimonio di destinazione, separato e autonomo, nell'ambito dell'ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 c.c.)	Autorizzazione all'esercizio dell'attività per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005	Art. 4, comma 3 e art. 19, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 252 del 2005 Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo I, Capo I, Sezione I, artt. 2, 3-bis, 4, 5	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Negoziali servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.4	Entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010.		Direttore Centrale preposto all'Area Vigilanza enrico.mattioni@covip.it (+39) 06.69506.1	Ricorso al T.A.R. del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti della COVIP. Istanza al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990.	Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Negoziali	protocollo@pec.covip.it	
	Approvazione delle modifiche regolamentari per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005	Art. 4, comma 3 e art. 19, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 252 del 2005 Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo 1, Capo I, Sezione II, artt. 6-bis, 7	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Negoziali servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.5	Entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, anche nella forma del silenzio-assenso, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010.			Ricorso al T.A.R. del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti della COVIP.	Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Negoziali	protocollo@pec.covip.it	
	Comunicazione delle modifiche regolamentari per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005 Nota: nel caso in cui le modifiche regolamentari riguardino le fattispecie di cui all'art.9-bis, comma 1, del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 è sufficiente presentare una comunicazione alla COVIP.	Art. 4, comma 3 e art. 19, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 252 del 2005 Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo I, Capo I, Sezione II, artt.9-bis, 9-ter	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Negoziali servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.6	Non vi è un termine di conclusione del procedimento, poiché in questo caso la COVIP non è tenuta ad emanare un provvedimento amministrativo a seguito del ricevimento della comunicazione.				Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Negoziali	protocollo@pec.covip.it	
Fondi pensione aperti di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 252 del 2005	Autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività dei fondi pensione aperti	Art. 4, comma 3 e art. 19, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 252 del 2005 Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo I, Capo II, Sezione I, artt. 11, 12, 13, 14	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Aperti e PIP servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.7	Entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 13 del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010.		Direttore Centrale preposto all'Area Vigilanza enrico.mattioni@covip.it (+39) 06.69506.1	Ricorso al T.A.R. del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti della COVIP. Istanza al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990.	Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Aperti e PIP	protocollo@pec.covip.it	
	Approvazione delle modifiche regolamentari dei fondi pensione aperti	Art. 4, comma 3 e art. 19, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 252 del 2005 Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo I, Capo II, Sezione II, artt. 15 e 16	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Aperti e PIP servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.8	Entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, anche nella forma del silenzio-assenso, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 16 del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010.			Ricorso al T.A.R. del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti della COVIP.	Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Aperti e PIP	protocollo@pec.covip.it	
	Comunicazione delle modifiche regolamentari dei fondi pensione aperti Nota: nel caso in cui le modifiche regolamentari riguardino le fattispecie dell'art. 17, comma 1, del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 è sufficiente presentare una comunicazione alla COVIP.	Art. 4, comma 3 e art. 19, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 252 del 2005 Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo 1, Capo II, Sezione II, artt. 17, 18	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Aperti e PIP servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.9	Non vi è un termine di conclusione del procedimento, poiché in questo caso la COVIP non è tenuta ad emanare un provvedimento amministrativo a seguito del ricevimento della comunicazione.				Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Aperti e PIP	protocollo@pec.covip.it	
	Operazioni di cessione di fondi pensione aperti Nota La società cedente e la società cessionaria presentano congiuntamente un'apposita comunicazione alla COVIP. Ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione, le società presentano inoltre congiuntamente, ciascuna per quanto di rispettiva competenza: a) istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del fondo pensione aperto, ovvero nei casi consentiti comunicazione delle stesse, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, Sezione II del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010; b) istanza ai sensi dell'art.11 di autorizzazione della società cessionaria all'esercizio dell'attività del fondo oggetto della cessione. A seguito della cessione la COVIP provvede a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività relativa alla cedente.	Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo II, art.35	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Aperti e PIP servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.1	Laddove sia presentata un'istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del fondo pensione aperto, il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo citato. Per l'istanza di autorizzazione della società cessionaria all'esercizio dell'attività del fondo oggetto della cessione, il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni secondo quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo citato.		Direttore Centrale preposto all'Area Vigilanza enrico.mattioni@covip.it (+39) 06.69506.1	Ricorso al T.A.R. del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti della COVIP. Istanza al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990.	Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Aperti e PIP	protocollo@pec.covip.it	
Fondi pensione aperti gestiti da una medesima società	Operazioni di fusione di fondi pensione aperti gestiti da una medesima società. Nota Il procedimento inizia con la comunicazione del progetto di fusione alla COVIP. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento del fondo pensione aperto incorporante, la società provvede altresì a inoltrare alla COVIP, unitamente alla predetta comunicazione, apposita istanza di approvazione delle modifiche, ovvero comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui al Titolo I, Capo II, Sezione II del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010. La COVIP successivamente alla fusione provvede alla cancellazione del fondo incorporato dall'Albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.	Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo II, art. 34	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Aperti e PIP servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.1	Laddove venga presentata un'istanza di approvazione delle modifiche regolamentari il termine è di 90 giorni, secondo quando disposto dall'art. 16 del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, anche nella forma del silenzio-assenso, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo citato.			Ricorso al T.A.R. del Lazio o Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti della COVIP.	Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Aperti e PIP	protocollo@pec.covip.it	
Piani individuali pensionistici (PIP) di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005	Approvazione del regolamento dei piani individuali pensionistici attivati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP)	Art. 4, comma 3 e art. 19, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 252 del 2005 Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo I, Capo III, Sezione I, artt. 20, 21, 22	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Aperti e PIP servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.2	Entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, anche nella forma del silenzio-assenso, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 22 del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010.			Ricorso al T.A.R. del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti della COVIP.	Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Aperti e PIP	protocollo@pec.covip.it	
	Approvazione delle modifiche regolamentari (PIP)	Art. 4, comma 3 e art. 19, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 252 del 2005 Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo I, Capo III, Sezione II, artt. 23 e 24	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Aperti e PIP servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.3	Entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, anche nella forma del silenzio-assenso, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 24 del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010.			Ricorso al T.A.R. del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti della COVIP.	Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Aperti e PIP	protocollo@pec.covip.it	
	Comunicazione di modifiche regolamentari (PIP) Nota: nel caso in cui le modifiche regolamentari riguardino le fattispecie di cui all'art. 25, comma 1, del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 è sufficiente presentare una comunicazione alla COVIP.	Art. 4, comma 3 e art. 19, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 252 del 2005 Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo I, Capo III, Sezione II, artt. 25 e 26	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Aperti e PIP servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.4	Non vi è un termine di conclusione del procedimento, poiché in questo caso la COVIP non è tenuta ad emanare un provvedimento amministrativo a seguito del ricevimento della comunicazione.				Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pd	Ufficio Fondi Aperti e PIP	protocollo@pec.covip.it	
	Operazioni di fusione fra PIP Nota Il procedimento inizia con la comunicazione del progetto di fusione alla COVIP. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento del PIP incorporante, l'impresa di assicurazione provvede a inoltrare alla COVIP, unitamente alla predetta comunicazione, apposita istanza di approvazione delle modifiche, ovvero comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui al Titolo I, Capo III, Sezione II del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010. L'efficacia dell'operazione di fusione non potrà essere antecedente al provvedimento della COVIP di approvazione delle modifiche regolamentari o alla comunicazione, nei casi consentiti, delle modifiche adottate.	Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo II, art. 36	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Aperti e PIP servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.1	Laddove venga presentata un'istanza di approvazione delle modifiche regolamentari il termine è di 90 giorni, secondo quando disposto dall'art. 24 del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, anche nella forma del silenzio-assenso, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai commi 2, 3, 4 del citato articolo			Ricorso al T.A.R. del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti della COVIP.	Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Aperti e PIP	protocollo@pec.covip.it	
	Operazioni di cessione di PIP Nota La società cedente e la società cessionaria presentano congiuntamente un'apposita comunicazione alla COVIP. Ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione, le imprese presentano inoltre congiuntamente, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del PIP, ovvero nei casi consentiti comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui al Titolo I, Capo III, Sezione II del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010.	Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo II, art. 37	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Aperti e PIP servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.2	Laddove sia presentata un'istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del PIP, il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 24 del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, anche nella forma del silenzio-assenso, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo			Ricorso al T.A.R. del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti della COVIP.	Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Aperti e PIP	protocollo@pec.covip.it	
Società che gestiscono fondi pensione aperti o PIP	Operazioni societarie riguardanti le società che gestiscono fondi pensione aperti o PIP Nota Il procedimento inizia con la presentazione alla COVIP di una comunicazione prima del deposito del progetto di fusione o scissione. A esito dell'operazione di fusione o scissione, la società incorporante ovvero, nel caso in cui l'operazione abbia comportato la creazione di una o più società, la società neocostituita che gestisce il fondo pensione aperto o il PIP trasmette alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante gli adempimenti effettuati a seguito della fusione o scissione, con riguardo al fondo pensione aperto o al PIP e ai relativi iscritti.	Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo II, art. 38	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Aperti e PIP servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.3	Non vi è un termine di conclusione del procedimento, poiché in questo caso la COVIP non è tenuta ad emanare un provvedimento amministrativo a seguito del ricevimento della comunicazione.				Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Aperti e PIP	protocollo@pec.covip.it	
Fondi pensione preesistenti di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, iscritti nell'Albo dei fondi pensione e vigilati dalla COVIP con almeno 4.000 iscritti	Approvazione di modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con almeno 4.000 iscritti	Art. 4, comma 3 e art. 19, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 252 del 2005 Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo I, Capo IV, Sezione I, artt. 28 e 29	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Preesistenti servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.4	Entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, anche nella forma del silenzio-assenso, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 29 del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010.			Ricorso al T.A.R. del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti della COVIP.	Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Preesistenti	protocollo@pec.covip.it	
	Comunicazione di modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con almeno 4.000 iscritti Nota: nel caso in cui le modifiche regolamentari riguardino le fattispecie di cui all'art. 30, comma, 1, del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 è sufficiente presentare una comunicazione alla COVIP.	Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo I, Capo IV, Sezione I, artt. 30 e 31	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Preesistenti servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.5	Non vi è un termine di conclusione del procedimento, poiché in questo caso la COVIP non è tenuta ad emanare un provvedimento amministrativo a seguito del ricevimento della comunicazione.				Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Preesistenti	protocollo@pec.covip.it	
Fondi pensione preesistenti di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, iscritti nell'Albo dei fondi pensione e vigilati dalla COVIP con meno di 4.000 iscritti	Comunicazione di modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con meno di 4.000 iscritti Nota: nel caso in cui le modifiche statutarie riguardino i fondi pensione preesistenti con meno di 4.000 iscritti, è sufficiente presentare una comunicazione alla COVIP. Soltanto per la modifica volta alla acquisizione della personalità giuridica deve essere presentata apposita istanza di approvazione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010.	Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo I, Capo IV, Sezione II, art. 32	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Preesistenti servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.6	Non vi è un termine di conclusione del procedimento, poiché in questo caso la COVIP non è tenuta ad emanare un provvedimento amministrativo a seguito del ricevimento della comunicazione. Soltanto per la modifica volta alla acquisizione della personalità giuridica il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, anche nella forma del silenzio-assenso, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 29 del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010.			Ricorso al T.A.R. del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti della COVIP.	Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Preesistenti	protocollo@pec.covip.it	
Fondi pensione negoziali e Fondi pensione preesistenti	Operazioni di fusione tra fondi pensione negoziali o preesistenti Nota Il procedimento inizia con la comunicazione del progetto di fusione alla COVIP da parte dei fondi interessati dall'operazione. Una volta intervenuta l'approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee, i fondi interessati dall'operazione o, in caso di incorporazione il fondo incorporante, provvedono ad inoltrare alla COVIP istanza di approvazione delle eventuali modifiche statutarie, ovvero comunicazione inerente al l'avvenuta delibera di modifica, in conformità alle previsioni contenute nel Titolo I, Capo I Sezione II (fondi negoziali) e nel Titolo I, Capo IV, Sezione II (fondi pensione preesistenti) del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010. La COVIP successivamente alla fusione provvede alla cancellazione del fondo incorporato dall'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 e, nel caso in cui il fondo incorporato risulti dotato di personalità giuridica, dal Registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica.	Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo II, art. 33	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Negoziali Ufficio Fondi Preesistenti servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.7	Qualora sia presentata alla COVIP un'istanza per l'approvazione di modifiche statutarie a seguito dell'approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee dei fondi interessati, il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni, anche nella forma del silenzio-assenso, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai commi 2, 3, 4 del medesimo articolo.			Ricorso al T.A.R. del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti della COVIP.	Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Negoziali o Ufficio Fondi Preesistenti (a seconda dei casi)	protocollo@pec.covip.it	
Fondi pensione di cui all'art. 15-bis, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005 [2]	Autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera in un altro Stato membro dell'Unione europea	Art. 15-bis, comma 2, del d.lgs. n. 252 del 2005 Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo III, art. 40	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Negoziali Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.8	Entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, anche nella forma del silenzio-assenso, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 40 del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010.			Ricorso al T.A.R. del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti della COVIP.	Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Negoziali, Ufficio Fondi Aperti e PIP o Ufficio Fondi Preesistenti (a seconda dei casi)	protocollo@pec.covip.it	[2] Fondi pensione negoziali dotati di soggettività giuridica, Fondi aperti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché Fondi preesistenti aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio di capitalizzazione, che intendono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato Membro dell'Unione Europea.
	Comunicazioni relative all'attività transfrontaliera alle quali sono tenuti i Fondi pensione, già autorizzati all'esercizio dell'attività transfrontaliera, che intendono avviare l'attività in un altro Stato membro	Art. 15-bis, commi 3 e ss., del d.lgs. n. 252 del 2005 Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo III, art. 41	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Negoziali Ufficio Fondi Aperti e PIP Ufficio Fondi Preesistenti servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.9	Entro tre mesi dal ricevimento della scheda di cui al comma 4 dell'art. 41 del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, inoltrata dal fondo pensione, la COVIP la trasmette all'Autorità competente dello Stato membro ospitante, dandone comunicazione al fondo pensione, salvo il caso in cui vengano rilevate e comunicate al fondo ragioni ostative a che lo stesso ponga in essere l'attività transfrontaliera.		Direttore Centrale preposto all'Area Vigilanza enrico.mattioni@covip.it (+39) 06.69506.1	Ricorso al T.A.R. del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti della COVIP. Istanza al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990.	Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Negoziali, Ufficio Fondi Aperti e PIP o Ufficio Fondi Preesistenti (a seconda dei casi)	protocollo@pec.covip.it	
Forme pensionistiche complementari di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 259 del 7 dicembre 2012 che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1 del medesimo decreto e che debbano elaborare un piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 4 del decreto stesso [3]	Approvazione dei piani di riequilibrio	Art. 7-bis, comma 2, del d.lgs. n. 252 del 2005. Art. 4, comma 4, del DM n. 259 del 2012. Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo IV, Capo I, artt. 41-ter - 41-quinquies	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Negoziali Ufficio Fondi Preesistenti servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.1	Entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 41-quinquies del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010.		Direttore Centrale preposto all'Area Vigilanza enrico.mattioni@covip.it (+39) 06.69506.1	Ricorso al T.A.R. del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti della COVIP. Istanza al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990.	Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Negoziali o Ufficio Fondi Preesistenti (a seconda dei casi)	protocollo@pec.covip.it	[3] Sono i Fondi pensione negoziali, i Fondi pensione dei dipendenti della pubbliche amministrazioni e i Fondi pensione preesistenti che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) coprono i rischi biometrici; b) forniscono garanzia diretta di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello di prestazioni; c) erogano direttamente le rendite. Qualora le attività non siano sufficienti a coprire le riserve tecniche di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 259 del 7 dicembre 2012, il Fondo pensione è tenuto ad elaborare immediatamente un piano di riequilibrio concreto e realizzabile.
	Modifiche dei piani di riequilibrio	Art. 7-bis, comma 2, del d.lgs. n. 252 del 2005. Art. 4, comma 4, del DM n. 259 del 2012. Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 Titolo IV, Capo II, artt. 41-sexies - 41-octies	Servizio Vigilanza Fondi pensione servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Fondi Negoziali Ufficio Fondi Preesistenti servizio.vigilanza.fp@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.vigilanza.fp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.1	Entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4 dell'art. 41-octies del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010.		Direttore Centrale preposto all'Area Vigilanza enrico.mattioni@covip.it (+39) 06.69506.1	Ricorso al T.A.R. del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti della COVIP. Istanza al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990.	Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: https://www.covip.it/wp-content/uploads/Testo_consolidato.pdf	Ufficio Fondi Negoziali o Ufficio Fondi Preesistenti (a seconda dei casi)	protocollo@pec.covip.it	
Chiunque	Procedimento derivante dalla presentazione di una istanza di accesso civico semplice (ossia l'istanza volta a ottenere la pubblicazione di dati, informazioni e documenti che la COVIP abbia l'obbligo di pubblicare e che non abbia pubblicato).	Art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 Deliberazione COVIP del 14 dicembre 2016 ("Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico ai dati, alle informazioni ed ai documenti detenuti dalla COVIP", di seguito "Regolamento COVIP del 14 dicembre 2016")	Servizio che detiene i dati, le informazioni o i documenti [4]	Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: urp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.302	Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza	Il rimborso degli eventuali costi di riproduzione o di spedizione è versato sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43, intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma, con la seguente causale "Rimborso accesso ai documenti amministrativi – Legge n. 241/1990".	Direttore Generale: direttore.generale@covip.it, (+39) 06.69506.1, per i procedimenti amministrativi di competenza dei Servizi dallo stesso direttamente coordinati; Direttore Centrale preposto all'Area Vigilanza: enrico.mattioni@covip.it, (+39) 06.69506.1, per i procedimenti amministrativi di competenza dei Servizi facenti parte dell'Area organizzativa sottoposta al suo coordinamento.	Ricorso al T.A.R. del Lazio (art. 116 del d.lgs. n. 104/2010). Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la trasparenza della COVIP. In caso di inerzia, inoltre, in alternativa alla predetta richiesta di riesame, il richiedente può presentare istanza al titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990.		Settore Relazioni con il Pubblico (URP) lunedì - venerdì 9,30 -13	protocollo@pec.covip.it	[4] L'istanza di accesso civico semplice deve essere presentata al Responsabile per la trasparenza, ma il responsabile del procedimento di accesso civico, semplice o generalizzato, è il dirigente del Servizio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, il quale può affidare ad altro dipendente l'attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilità (artt. 5 e 6 del Regolamento COVIP del 14 dicembre 2016). Le competenze dei Servizi sono riportate sul sito internet della COVIP (https://www.covip.it/?page_id=8743).
Chiunque	Procedimento derivante dalla presentazione di una richiesta di accesso civico generalizzato (ossia l'istanza di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalla COVIP, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, salvi i casi di esclusione e i limiti previsti).	Art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 Deliberazione COVIP del 14 dicembre 2016 ("Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico ai dati, alle informazioni ed ai documenti detenuti dalla COVIP", di seguito "Regolamento COVIP del 14 dicembre 2016")	Servizio che detiene i dati o i documenti [5]	Ufficio che detiene i dati o i documenti	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: urp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.302	Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del Regolamento COVIP del 14 dicembre 2016 (il termine è sospeso in presenza di controinteressati, ai quali è consentito presentare opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione).	Il rimborso degli eventuali costi di riproduzione o di spedizione è versato sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43, intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma, con la seguente causale "Rimborso accesso ai documenti amministrativi – Legge n. 241/1990".	Direttore Generale: direttore.generale@covip.it, (+39) 06.69506.1, per i procedimenti amministrativi di competenza dei Servizi dallo stesso direttamente coordinati; Direttore Centrale preposto all'Area Vigilanza: enrico.mattioni@covip.it, (+39) 06.69506.1, per i procedimenti amministrativi di competenza dei Servizi facenti parte dell'Area organizzativa sottoposta al suo coordinamento.	Ricorso al T.A.R. del Lazio (art. 116 del d.lgs. n. 104/2010). Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile per la trasparenza della COVIP. In caso di inerzia, inoltre, in alternativa alla predetta richiesta di riesame, il richiedente può presentare istanza al titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990.		Settore Relazioni con il Pubblico (URP) lunedì - venerdì 9,30 -13	protocollo@pec.covip.it	[5] Le competenze dei Servizi sono riportate sul sito internet della COVIP (https://www.covip.it/?page_id=8743).
Il richiedente dell'istanza di accesso civico, semplice o generalizzato, ovvero i controinteressati rispetto all'istanza di accesso civico generalizzato	Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'istanza di accesso civico, semplice o generalizzato, o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile per la trasparenza della COVIP. Da tale richiesta scaturisce un procedimento amministrativo.	Art. 5, commi 7 e 9, del d.lgs. n. 33/2013 Deliberazione COVIP del 14 dicembre 2016 ("Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico ai dati, alle informazioni ed ai documenti detenuti dalla COVIP", di seguito "Regolamento COVIP del 14 dicembre 2016")	Responsabile per la trasparenza	Responsabile per la trasparenza	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: urp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.302	Entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del Regolamento COVIP del 14 dicembre 2016 (Il termine è sospeso in caso di richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta).	Il rimborso degli eventuali costi di riproduzione o di spedizione è versato sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43, intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma, con la seguente causale "Rimborso accesso ai documenti amministrativi – Legge n.	Direttore Generale direttore.generale@covip.it (+39) 06.69506.1	Ricorso al T.A.R. del Lazio (art. 116 del d.lgs. n. 104/2010). Istanza al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990.		Settore Relazioni con il Pubblico (URP) lunedì - venerdì 9,30 -13	protocollo@pec.covip.it	
Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che dichiarino e dimostrino di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento in relazione al quale è richiesto l'accesso	Procedimento derivante dalla presentazione di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla COVIP.	Art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 Deliberazione COVIP del 28 novembre 2008 ("Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi", di seguito "Regolamento COVIP del 28 novembre 2008")	Servizio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente [6]	Ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: urp@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.302	In caso di procedimento informale di accesso, la richiesta è esaminata immediatamente e senza formalità da parte del Servizio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente (art. 5 del Regolamento COVIP del 28 novembre 2008). In caso di procedimento formale di accesso, il provvedimento è adottato entro 30 giorni, decorrenti dalla presentazione dell'istanza ovvero dal suo perfezionamento (artt. 6 e 7 del predetto Regolamento).	Il rimborso degli eventuali costi di riproduzione o di spedizione è versato sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43, intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma, con la seguente causale "Rimborso accesso ai documenti amministrativi – Legge n. 241/1990".		Ricorso al T.A.R. del Lazio (art. 116 del d.lgs. 104/2010).	Gli atti e i documenti da allegare all'istanza sono indicati nel Regolamento COVIP del 28 novembre 2008, pubblicato nel sito istituzionale al seguente link: http://www.covip.it/wp-content/uploads/ACCESSOregolamento 2016.01.25.pdf Per la redazione dell'istanza può essere utilizzato il modulo allegato al predetto Regolamento, pubblicato al medesimo	Settore Relazioni con il Pubblico (URP) lunedì - venerdì 9,30 -13	protocollo@pec.covip.it	[6] Le competenze dei Servizi sono riportate sul sito internet della COVIP (https://www.covip.it/?page_id=8743).
Tutte le forme pensionistiche complementari	Procedura di applicazione da parte della COVIP delle sanzioni amministrative di cui all'art.19-quater, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 252/2005	Art. 19-quinquies del d.lgs. n. 252 del 2005 Art. 24, comma 1, della legge n. 262/2005 Deliberazione COVIP 30 maggio 2007 ("Regolamento in materia di procedure sanzionatorie")	Servizio Legale e Contenzioso servizio.legale.contenzioso@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Contenzioso e Sanzioni Amministrative servizio.legale.contenzioso@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.legale.contenzioso@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.1	I termini delle varie fasi in cui si articola il procedimento sanzionatorio sono i seguenti. • Per la notifica della contestazione formale: 90 giorni dall'accertamento dei fatti, ovvero 180 per i soggetti residenti all'estero; • per la presentazione di controdeduzioni in ordine agli addebiti contestati e per la eventuale richiesta di audizione: 60 giorni dalla notifica della lettera di contestazione; • per lo svolgimento dell'audizione: 60 giorni dal ricevimento della richiesta (la data dell'audizione è comunicata con preavviso di almeno 15 giorni); • per l'adozione da parte dell'Organo di vertice della decisione di archiviazione o di applicazione della sanzione: 180 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni o dall'audizione, se successiva, ovvero, in difetto, dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni; • per la notifica del provvedimento di applicazione delle sanzioni: 60 giorni, ovvero 90 giorni per i soggetti residenti all'estero, dalla data della delibera.	Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla COVIP avviene mediante il modello di versamento F23, utilizzando il codice 741T (Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative – oblazioni) in riferimento all'importo relativo alla sanzione e il codice 9CST (Rimborso spese a favore della COVIP) in riferimento all'importo relativo al rimborso delle spese del procedimento sostenute dalla COVIP.		Ricorso al T.A.R. del Lazio avverso i provvedimenti della COVIP.				
Operatori economici	Procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi	Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici. Art. 75 Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18	Servizio Amministrazione Bilancio e Risorse strumentali servizio.amministrazione.br@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Acquisti e Contratti servizio.amministrazione.br@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.amministrazione.br@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.1	quelli previsti dalla norma per le singole fasi		Direttore Generale direttore.generale@covip.it (+39) 06.69506.1	Ricorso al T.A.R. del Lazio avverso i provvedimenti della COVIP. Istanza al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter, della legge n.				
Soggetti legittimati a partecipare alla singola procedura	Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale	Art. 11 D.P.R. 9 maggio 1994, n.487	Servizio Risorse Umane servizio.risorseumane@covip.it (+39) 06.69506.1	Ufficio Gestione e sviluppo del Personale servizio.risorseumane@covip.it (+39) 06.69506.1	Le informazioni possono essere richieste alla seguente e-mail: servizio.risorseumane@covip.it o al seguente numero di telefono: (+39) 06.69506.1	180 giorni [7]		Direttore Generale direttore.generale@covip.it (+39) 06.69506.1	Ricorso al T.A.R. del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti della COVIP. Istanza al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter, della legge n.				[7] Termine decorrente dalla data di effettuazione delle prove scritte ovvero, in caso di selezione per soli titoli o per titoli e colloquio, dalla data della prima convocazione della commissione esaminatrice.